



47992/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Saverio Felice Mannino - Presidente -
Guida Muliiri
Vito Di Nicola - Relatore -
Gastone Andreaazza
Enrico Mengoni

Scd
Sent. n. 3208 sez.
UP - 29/09/2015
R.G.N. 32196/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Lonati Fabio, nato a Rho il 10-06-1955

Atzori Ignazio, nato a Gonnese il 06-06-1962

Galletti Vincenzo, nato a Napoli il 11-08-1966

avverso la sentenza del 16-04-2012 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Lonati. Rigetto del ricorso dell'Atzori e del Galletti.

Udito per la ricorrente gli avvocati Luigina Pingitore e Luca Del Favero I che hanno concluso per l'accoglimento del ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 16 aprile 2012, in parziale riforma di quella resa dal Gip presso il tribunale della medesima città in data 25 ottobre 2010, appellata da Fabio Lonati, Ignazio Atzori e Vincenzo Galletti, riduceva la pena inflitta a Fabio Lonati ad anni tre di reclusione; la pena inflitta ad Ignazio Atzori ad anni due mesi quattro di reclusione; la pena inflitta a Vincenzo Galletti ad anni due di reclusione, pena condizionalmente sospesa per quest'ultimo.

Agli imputati è contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali (capo a), perché - d'accordo fra loro e con altri imputati separatamente giudicati (Giuseppe Belotti, Ivonne Belotti, Antonio Ponzone, Claudia Frattini, Ello Noceti, Paola Nodari, Paolo Glos, e Guido Bronchi) avevano provveduto a costituire o a rilevare società nazionali (c.d. "cartiere" - Formula X Italia srl, Essepi srl, Kimoil srl, International Trading srl e IPI srl) che, dichiarandosi falsi esportatori abituali, avevano acquistato prodotti petroliferi senza IVA per poi riscuotere l'imposta nel successivo passaggio di vendita. Tali società erano state amministrate da propositi dell'associazione per delinquere, che avevano sottoscritto false dichiarazioni d'intenti ed avevano in seguito permesso che gli amministratori di fatto distruggessero i documenti fiscali, omettessero l'istituzione della contabilità aziendale e la presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali, così come la liquidazione delle imposte che venivano trattenute e ripartite tra i partecipanti alle operazioni.

Secondo l'impostazione accusatoria, convalidata dai Giudici di merito, le società "cartiere" effettuavano gli acquisti di prodotto petrolifero attraverso disponibilità finanziarie messe a disposizione dei membri dell'associazione, mediante la *Delta Petrol S.r.l.*, mentre il gasolio acquistato senza applicazione dell'Iva era ritirato direttamente da quest'ultima società (*Delta Petroli s.r.l.*) o dalla "*Stella Mario e figli S.r.l.*", che ricevevano la fattura con Iva dalle cartiere; in altre circostanze le cartiere "*Essepi*" e "*Formula X Italia*" acquistavano con dichiarazione d'intenti (cioè senza Iva) da "*Delta Petroli s.r.l.*", per poi fatturare il prodotto a clienti di quest'ultima. In entrambi i casi, le cartiere, ottenuto il saldo delle forniture, provvedevano a ripartire il profitto illecito, ovvero l'Iva sulle operazioni liquidate, che non versavano all'Erario.

Sono stati inoltre contestati ai ricorrenti i reati per emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti [capo b) anni 2007, 2008 e 2009] in relazione alle fatture emesse da *Essepi s.r.l.* e [capo c) anno 2008] in relazione alle fatture emesse da *Kimoil s.r.l.*; al solo Lonati è stato poi contestato il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (capo d) ad

opera di *International Trading s.r.l.* nel 2009; e per aver occultato o distrutto le scritture contabili della soc. *Essepi s.r.l.* (capo e).

2. Per l'annullamento della sentenza impugnata ricorrono Fabio Lonati (personalmente), Ignazio Atzori e Vincenzo Galletti, tramite i rispettivi difensori, sollevando i seguenti motivi di gravame.

2.1. Fabio Lonati affida le doglianze ad un unico complesso motivo col quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., per non aver il Giudice di merito riconosciuto la sussistenza della scriminante nonché la violazione dell'art. 62 *bis* cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).

Assume che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato travolto da un rilevante giro di usura ed unicamente tale circostanza lo aveva coinvolto nelle vicende nelle quali è stato condannato nel presente procedimento. Secondo il suo assunto, dalla documentazione versata in atti, risultava che egli aveva nell'anno 2001 una pesante posizione debitoria nei confronti di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e, sottoposto da questi ad usura ed estorsione, aveva acquisito la qualifica di persona offesa nel procedimento celebrato nei confronti degli autori dei reati commessi ai suoi danni, circostanza sostenuta anche dalla procura della Repubblica di Milano che, nell'ambito del procedimento penale n. 37196 del 2009, aveva chiesto l'archiviazione della notizia di reato iscritta nei suoi confronti.

Ne consegue che, secondo la prospettazione del ricorrente, le condotte a lui attribuite erano necessitate della condizione di soggetto vittima di usura ed estorsione, avendo egli agito in una situazione di coercizione fisica e psichica che doveva essere tenuta in considerazione dalla Corte d'appello attraverso l'applicazione dell'invocata scriminante.

Infine, in contrasto con la *ratio* che sostiene l'articolo 62 *bis* del codice penale, il ricorrente osserva che la Corte distrettuale ha erroneamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza neppure considerare che egli aveva collaborato con l'autorità giudiziaria ed omettendo, in sostanza, di adeguare la pena al fatto.

2.2. Anche Fabio Atzori solleva un unico motivo con il quale deduce nullità l'erronea applicazione della legge penale e la carenza e la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi per il giudizio con riferimento all'esistenza di un'associazione per delinquere e alla sua ritenuta partecipazione al reato associativo (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).

Rileva che la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza della contestata associazione in presenza di requisiti quali lo stabile accordo tra i partecipanti e l'esistenza di un vasto programma criminoso finalizzato alla

commissione di una serie indeterminata di reati, elementi che invece sono risultati insussistenti in relazione alla posizione del ricorrente, rispetto alla quale mancherebbe del tutto l'elemento della stabilità quanto ai suoi rapporti con i coimputati, avendo egli avuto unicamente contatti con il Lonati e per un periodo estremamente circoscritto di tempo (fine anno 2008 ed inizi anno 2009).

In particolare la consegna, in una circostanza, di denaro al Lonati trovava causa in ragioni assolutamente diverse dal finanziamento delle società cartiere. Quanto poi alla consapevolezza di partecipare ad un programma criminoso, essa doveva ritenersi assolutamente esclusa dal momento che l'attività di ricostituzione delle cosiddette cartiere e la successiva falsa fatturazione era iniziata nel 2006 e riguardava soggetti con riferimento ai quali il ricorrente era assolutamente estraneo, non avendo egli mai partecipato alla gestione delle aziende cartiere e non avendo mai realizzato alcuna operazione commerciale. La Corte d'appello ha sostenuto che la consapevolezza del ricorrente sarebbe emersa sulla base del rinvenimento di documenti presso la sua abitazione relativi ad operazioni della Kimoil S.r.l. e della Essepi S.r.l. Tale dato sarebbe errato sul rilievo che la perquisizione dell'abitazione del ricorrente aveva dato esito negativo, mentre i documenti sono stati rinvenuti nell'autovettura del ricorrente, che era però utilizzata dal Lonati ed a bordo della quale essi viaggiavano insieme.

La sentenza sarebbe dunque carente di motivazione e dunque illogica nella parte relativa alla effettiva partecipazione del ricorrente all'associazione e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

2.3. Vincenzo Galletti affida il ricorso a quattro motivi.

2.3.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale ed il difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 521 stesso codice) sul rilievo che l'accusa mossa nei confronti del ricorrente fondata sul presupposto che lo stesso avesse commesso le frodi fiscali, di cui ai capi b) e c) della rubrica, nella qualità di amministratore di fatto rispettivamente delle società Essepi Srl e Kimoil Srl, circostanza esclusa in sentenza del primo giudice, il quale, nonostante ciò, era pervenuto ad affermare la responsabilità del ricorrente.

Il quale, nei motivi di appello, aveva sottolineato l'illogicità della motivazione nella parte in cui, a fronte di una contestazione relativa allo svolgimento di funzioni di amministratore di fatto, veniva comunque ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e, sotto tale profilo, la Corte d'appello ha ommesso qualsiasi puntuale motivazione occupandosi esclusivamente di motivare in ordine al reato associativo ed ignorando totalmente le restanti imputazioni nonostante esistesse, anche con riferimento ad esse, un rituale articolato appello ed ignorando addirittura anche il riferimento *per relationem* alla decisione di primo grado.

Peraltro, la acclarata inesistenza di atti di gestione imputabili al ricorrente comportava la esclusione della contestata qualifica di amministratore di fatto che avrebbe potuto legittimare la responsabilità a titolo di concorso, con la conseguenza che si sarebbe generata e reiterata una totale mancanza di correlazione tra accusa contestata e sentenza in violazione dell'articolo 521 del codice di procedura penale.

2.3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla doglianza con la quale era stata accettata l'estraneità del ricorrente rispetto al sodalizio criminale contestato ex art. 416 codice penale (art. 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale).

Sostiene che la partecipazione al sodalizio del ricorrente è stata rapportata alla sua qualità di finanziatore dell'associazione, condotta che però non è stata motivata coerentemente e soprattutto non sono state fornite adeguate spiegazioni circa le affermazioni e le tesi difensive formulate a giustificare l'unica dazione di denaro eseguita nei confronti del Lonati a titolo di prestito personale con l'elargizione di una somma successivamente restituita sia pure con un margine di utile.

Tuttavia nell'impugnata sentenza non sono state enunciate, secondo il ricorrente, le prove attraverso le quali si sarebbe potuto ritenere in concreto accertata la sua attività di finanziatore dell'associazione costituita dai coimputati (i Bellotti, il Lonati e il Ponzone), con la conseguenza che la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di motivazione denunciato avendo confermato la sentenza di primo grado sulla base di deduzioni apodittiche e contraddittorie.

2.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al computo della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. anche in relazione alle esclusioni dell'attenuante di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.).

2.3.4. Con il quarto motivo prospetta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al quantum della pena, nonché l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (art. 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Galletti è parzialmente fondato, limitatamente al vizio di motivazione denunciato, con esclusivo riferimento ai reati di cui ai capi b) e c), mentre è infondato in relazione al capo a) della rubrica.

I restanti ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché presentati nei casi non consentiti.

2. I Giudici del merito hanno dato conto, con logica ed adeguata motivazione, delle modalità, neppure specificamente contestate con i ricorsi, attraverso le quali le società cosiddette "cartiere" lucravano l'Iva, che non versavano al fisco, distribuendo i profitti tra i partecipanti all'associazione.

Dal testo della sentenza impugnata emerge che il Lonati, sostanzialmente riconoscendo le proprie responsabilità, aveva confessato di aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, avvalendosi di tutte le società individuate come "cartiere" nel capo di imputazione relativo alla contestata associazione per delinquere.

Egli in particolare aveva narrato che, intorno al 2006, Giuseppe Belotti gli aveva proposto di acquistare, tramite alcune società che avrebbero avuto una breve durata, gasolio per autotrazione per suo conto, con un meccanismo che gli avesse evitato di pagare l'Iva in modo da poter, nei passaggi successivi e grazie all'interposizione delle società cartiere, incamerare interamente l'importo dell'imposta, del quale ritornava in possesso.

Il Lonati aveva anche illustrato le concorrenti responsabilità di altri soggetti, tra cui l'Atzori ed il Galletti, affermando che costoro avevano assunto il ruolo di finanziatori inserendosi nel meccanismo criminoso ideato dal Belotti stesso attraverso la loro disponibilità ad assumere la direzione di società di comodo, essenziali per realizzare le frodi.

In sostanza, l'esistenza di un gruppo organizzato è stata logicamente desunta dalle modalità con le quali è stata realizzata la frode fiscale, essendo risultato (sia sulla base delle dichiarazioni del Lonati e sia sulla base di intercettazioni telefoniche nonché di documenti acquisiti nel corso di perquisizioni) come alcune società fittizie si fossero interposte nelle transazioni eseguite dal soggetto fornitore della merce al soggetto destinatario finale di essa, in maniera che la società interposta, al momento della cessione, incassasse a titolo di rivalsa l'Iva inerente la partita di merce ceduta e, omettendo di adempiere agli obblighi fiscali, ripartisse successivamente i profitti illeciti conseguiti tra i membri dell'associazione.

La fraudolenta triangolazione commerciale si basava sul fatto che la società interposta si professava esportatore abituale e quindi presentava una falsa dichiarazione d'intenti al proprio fornitore e ciò le consentiva di acquistare senza pagamento dell'Iva e di rivendere con Iva.

In tale contesto delittuoso, è stata allora logicamente desunta l'esistenza di una stabile organizzazione criminale che ha utilizzato varie società cartiere formalmente intestate a persone di comodo.

va

Le cartiere, a loro volta, erano dotate di mezzi finanziari necessari per l'acquisto delle singole partite del prodotto, mezzi messi a disposizione dall'organizzazione.

In tal modo, la cartiera acquistava dal fornitore i beni senza applicazione dell'Iva e fatturava con l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'effettivo destinatario del prodotto che precedentemente aveva erogato alla società cartiera il capitale necessario a titolo di acconto sulla fornitura.

Nell'ottenere il saldo della fattura, la società cartiera entrava nella disponibilità delle somme corrispondenti all'importo dell'Iva, omettendone il versamento all'erario ed invece ripartendole ai membri dell'associazione.

In un secondo momento le modalità della frode sono state caratterizzate dal fatto che Delta Petroli S.r.l. (società amministrata da Giuseppe Belotti e dalla figlia) riceveva una falsa dichiarazione d'intento da parte di una società cartiera, consegnando direttamente il prodotto al cliente che ne era destinatario finale ma emettendo una fattura senza Iva nei confronti della cartiera la quale, in relazione alla partita di merce consegnata da Delta Petroli Sri, fatturava con Iva; ottenuto il pagamento della fattura, la cartiera entrava nella disponibilità dell'Iva che, allo stesso modo, ripartiva tra i membri dell'associazione per delinquere, omettendone il versamento all'erario.

ITA

3. Ciò precisato, entrambi i profili coltivati con il ricorso Lonati sono, all'evidenza, manifestamente infondati.

3.1. Il ricorrente assume di aver agito in stato di necessità e si duole del fatto che la Corte d'appello non ha riconosciuto l'esistenza dell'invocata scriminante ma senza prendere specifica posizione in relazione alla *ratio decidendi*.

La Corte territoriale ha chiarito come la situazione di pericolo che rende l'azione "necessitata" debba essere attuale e come lo stato di pericolo non debba essere stato volontariamente causato, richiedendosi inoltre che il pericolo incombente non sia altrimenti evitabile e perciò ritenendo la mancanza di tutti i presupposti necessari per l'applicazione della scriminante, sul fondamentale rilievo che il tardivo ricorso alla collaborazione con gli organi inquirenti e giudiziari dimostrasse che, nel caso in esame, l'approntamento da parte del ricorrente di una attività particolarmente articolata e complessa, perciò organizzata e programmata, oltre che reiterata nel tempo, costituisse il frutto di una libera scelta criminosa meditata e perseguita nell'ottica di lucrare i cospicui guadagni che il crimine avrebbe consentito e non invece che fosse la risposta necessitata da particolari bisogni.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale lo stato di necessità è

Incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533).

Pertanto la causa di giustificazione invocata non è applicabile quando l'agente può rivolgersi alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria per farsi difendere, evitando così il nocimento grave alla persona, o quando il danno, che con l'azione necessitata *contra ius* si vuole evitare, investe esclusivamente il patrimonio e non anche o soltanto la persona.

Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato circa l'esistenza di un particolare interesse delinquenziale del ricorrente a condividere il programma criminoso del sodalizio, con specifico riferimento al ruolo rivestito, alla sua durata e, in definitiva, alla sua accertata centralità nell'economia degli illeciti rientranti nel programma di delinquenza, sicché i rilievi mossi *in parte qua* nei confronti dell'impugnata sentenza si risolvono nell'articolazione di censure squisitamente fattuali, il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità.

3.2. Quanto al secondo profilo della doglianza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, questa Corte ha reiteratamente affermato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (*ex multis*, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), con la conseguenza che, avendo la Corte d'appello operato il riferimento all'esistenza di precedenti penali di una certa gravità, la motivazione del diniego di concessione dell'attenuante *ex art. 62 bis* cod. pen. deve ritenersi ampiamente congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità.

4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze con le quali Ignazio Atzori (con l'unico motivo di gravame sollevato) e Vincenzo Galletti (con il secondo motivo di gravame) contestano la configurabilità del reato associativo o la loro partecipazione consapevole ad esso.

Le censure, essendo tra loro intimamente collegate, possono essere congiuntamente esaminate.

La prova dell'esistenza di una struttura organizzata, ideata dai Belotti, per commettere le frodi fiscali (v. sub 2 del considerato in diritto) mediante l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti attraverso la costituzione ed il finanziamento di società di comodo (cosiddette cartiere) è stata

fondata sulle dichiarazioni del Lonati, riscontrate dalle intercettazioni intercorse tra quest'ultimo e gli altri ricorrenti nonché dalle prove documentali e dalla indiscutibile, e neppure contestata, natura fittizia delle società interposte nelle transazioni commerciali che hanno consentito di lucrare gli importi dell'Iva e di ripartire il profitto illecito tra i membri dell'organizzazione ritenuti pienamente consapevoli di ciò per il ruolo da ciascuno dei partecipi rivestito nel programma di delinquenza.

A questo proposito, la Corte territoriale ha adeguatamente sottolineato come il materiale processuale avesse posto in evidenza una collaborazione tra i soggetti del sodalizio strutturata in una logica di sistema di stabili relazioni, desunto dall'approntamento di specifiche ed organizzate modalità esecutive dell'attività illecita.

Da ciò la Corte distrettuale ha argomentato come fosse certamente presente in ciascuno dei partecipi la coscienza che la propria azione individuale fosse radicata in una struttura organizzativa stabile, in quanto il vincolo si era costituito tra soggetti pienamente consapevoli che l'attività propria e quelle altrui contribuivano, sulla base di un vicendevoles ausilio, all'attuazione di uno scopo illecito comune.

Il conferimento di capitali destinati alle operazioni fraudolente da parte dei Galletti e dell'Atzori è stato peraltro desunto da una serie di intercettazioni telefoniche.

In particolare il Galletti e l'Atzori avevano rivestito un ruolo primario nel progetto (necessario alla prosecuzione dell'attività illecita) relativo alla costituzione di una nuova "cartiera" la IPI S.r.l. che, secondo quanto emerso dalla telefonata n. 584 del 27 febbraio 2009, aveva lo scopo preciso di agganciare un certo "Bronchi" per effettuare con quest'ultimo le consuete e consolidate operazioni illecite.

Siffatto aspetto - tenuto conto delle dichiarazioni del Lonati e delle ulteriori emergenze investigative, desunte soprattutto dalle intercettazioni - è apparso, secondo il logico convincimento espresso dalla Corte d'appello, pienamente dimostrativo della comprovata partecipazione dell'Atzori e del Galletti ai meccanismi operativi dell'associazione, con abbandono del ruolo di meri finanziatori che essi avevano tentato di accreditare come limitato ai loro rispettivi rapporti con il Lonati.

Ampiamente indicativi in tal senso sono stati perciò ritenuti l'apprestamento di una struttura societaria di comodo ossia una nuova cartiera (Ipi S.r.l.), destinata a compiere ulteriori frodi, il reperimento di un idoneo amministratore "di facciata" alla Ipi, con telefonate intercorse tra Atzori, Belotti e Galletti, l'allestimento e l'effettiva operatività di Ipi, avvertita come particolarmente urgente (Lonati ribadisce ad Atzori che hanno necessità che "loro gli mettano a

disposizione la società su cui aprire una posizione"), la costituzione in data 15 maggio 2009 della cartiera IPI S.r.l., la scelta fatta dall'Atzori dell'amministratore unico, il supporto organizzativo offertogli dal Lonati, il fatto che i Belotti (padre e figlia) e il Galletti hanno organizzato i trasferimenti di capitale.

La tesi del Galletti circa il fatto di avere avuto contatti unicamente con il Lonati (e soltanto in ragione del prestito che gli aveva effettuato a titolo personale) è stata smentita, per quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, da varie conversazioni intercorse tra il Belotti ed il Galletti (telefonate numeri 2291,2311,2344,2503,2537,2538 e 3716).

Del tutto apodittica e comunque generica è apparsa poi l'affermazione dell'Atzori secondo la quale presso la sua abitazione non sarebbe stata sequestrata documentazione relativa ad operazioni della Kimoil Srl e della Essepi Srl.

Sul punto va segnalato che, come emerge dalla sentenza di primo grado (pagina 47), presso l'abitazione del ricorrente è stata sequestrata la fattura n. 1867 emessa il 30 luglio 2008 della Trasco S.r.l. nei confronti della Kimoil Srl in relazione alla cessione non imponibile di una partita di olio lubrificante per € 20.983,28 e una nota di credito n. 530 emessa il 20 febbraio 2009 dalla San Marco Petroli S.p.A. nei confronti di Essepi Srl in relazione alla cessione non imponibile di una partita di gasolio per autotrazione per € 98.000, partita poi fatturata da Essepi Srl a Delta petrol Srl con la fattura numero 6, circostanze, queste ultime, idonee a corroborare anche la responsabilità per i reati di cui ai capi b) e c) della rubrica (capi che comunque non sono stati oggetto di specifica impugnazione). vcr

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso dell'Atzori e va rigettato *in parte qua* il ricorso del Galletti.

5. Il quale lamenta (primo motivo) anche la violazione del principio di correlazione di accusa e sentenza e la mancanza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati fine [capi b) e c) della rubrica].

5.1. Quanto al primo profilo, il rilievo è manifestamente infondato perché, se è vero che il primo giudice ha escluso l'espletamento da parte del Galletti di funzioni gestorie (amministratore di fatto di Essepi e Kimoil), la ritenuta partecipazione all'associazione nella qualità di finanziatore degli assetti societari di comodo è stata oggetto di formale e specifica contestazione con il capo di imputazione sub a) di guisa che essa, risultando pienamente comprovata in atti, è stata riconosciuta senza alcuna compromissione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza.

5.2. Il secondo profilo della doglianza è invece fondato perché la Corte d'appello, pure al cospetto di una specifica doglianza sul punto, non ha indicato

gli aspetti della vicenda che hanno sostanziato il concorso del ricorrente nei reati-fine, non risultando neppure recuperata l'affermazione del tribunale secondo la quale il ruolo di finanziatore delle cartiere sarebbe stato sufficiente (pag. 58 sentenza di primo grado) per radicare il concorso morale del Galletti nei reati-fine contestati.

Tuttavia il tribunale - a fronte dell'attribuzione, come lamenta il ricorrente, di una formale qualifica di amministratore di fatto delle società cartiere, destrutturata con la *ratio decidendi* che ha invece fondato la responsabilità penale tanto per il reato associativo quanto per i reati-fine sul ruolo di finanziatore - non ha dato conto, e a ciò avrebbe dovuto porre riparo il giudice d'appello, se l'imputato, in relazione ai capi b) e c) della rubrica, sia stato o meno leso nell'esercizio del diritto di difesa, visto che la formale contestazione, quanto ai reati-fine, fa effettivamente leva sull'attività gestoria dell'imputato quale amministratore di fatto delle cartiere.

A ciò dovrà allora porre rimedio il Giudice del rinvio, attraverso l'esame del compendio probatorio desumibile dagli atti processuali, il cui accesso è precluso al giudice di legittimità, dovendosi precisare che, nell'ipotesi in cui l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma di delinquenza, situazioni entrambe sussistenti nel caso di specie in ordine alla specifica posizione del ricorrente che ha pienamente aderito all'associazione criminale (v. sub 2 e 4 dei considerati in diritto), è configurabile il reato di cui all'art. 416 cod. pen. anche nel caso in cui, la realizzazione dei reati fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori (Sez. 3, n. 26724 del 04/03/2015, Montella, Rv. 264498).

Questa Corte ha anche più volte chiarito che l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma (Sez. 2, n. 19702 del 23/04/2010, P.M. in proc. Cipolla, Rv. 247105), stante l'autonomia del reato associativo che perciò rimane perfezionato anche nell'ipotesi che i cosiddetti reati - fine non vengano realizzati da parte di tutti o anche soltanto di alcuno dei partecipanti al sodalizio criminale.

6. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso Galletti devono ritenersi assorbiti competendo al giudice del rinvio, all'esito dell'esame commesso in ordine ai reati di cui ai capi b) e c) della rubrica, procedere all'eventuale rideterminazione della pena in ordine alla posizione di Vincenzo Galletti, il cui ricorso va invece rigettato rispetto al reato di cui al capo a).

7. L'inammissibilità dei ricorsi proposti da Fabio Lonati e da Ignazio Atzori comporta la condanna di suddetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non essendovi ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", comporta anche la condanna al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Galletti Vincenzo limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c) e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Rigetta il suo ricorso rispetto al reato di cui al capo a).

Dichiara inammissibili i ricorsi di Lonati Fabio e di Atzori Ignazio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29/09/2015.

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Saverio Felice Mannino

Saverio Felice Mannino

